

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI UN'INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

MARCELLO DELL'UTRI

**in relazione ad un procedimento penale pendente nei confronti del medesimo, avanzata
nell'ambito di un diverso procedimento
(n. 16424/01 R.G.N.R. – N. 4784/02 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Palermo
il 22 giugno 2008**

Copia conforme all'originale

Palermo, li 23.06.2003



n° 16424/01 r.g. notizie di reato


4784/02
n° r.g. gip**TRIBUNALE DI PALERMO****SEZIONE****DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

AL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI

l. 140/2003, ART. 6 co. II e III



IL Giudice per le indagini preliminari, dott. Pasqua Seminara

Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato;

sentite le parti;

Rilevato che si procede nei confronti di :

PALAZZOLO Maria Rosaria, nata a Terrasini il 4 luglio 1958;

PALLI Daniela, nata a Firenze il 21.09.1952, residente a Milano, Via Alberto da Giussano n. 18,
dal 15.10.2002 con residenza all'estero a Malindi (Kenia) - Gulu House.

PASINI Paolo, nato a Milano il 27.01.1943;

PALAZZOLO Vito Roberto, nato a Terrasini il 31.7.1947, attualmente latitante nel proc. 573/96
R.G.N.R., e residente nella Repubblica del Sud Africa;

I N D A G A T I

PALLI Daniela, PALAZZOLO Maria Rosaria

a) per il delitto di favoreggiamento personale aggravato (di cui all'art. 110, 378 c.p. aggravato dall'art.7 legge 152/91) per avere la PALLI, in concorso con altri, e su istigazione di PALAZZOLO Maria Rosaria, ed al fine di aiutare PALAZZOLO Vito Roberto – concorrente all'associazione di tipo mafioso denominata «Cosa Nostra» - ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria, ponendo in essere atti diretti a intessere e gestire rapporti personali con personalità istituzionali dello Stato italiano, e loro familiari, al fine di risolvere positivamente le vicende giudiziarie che, in Italia ed in Sud Africa – coinvolgevano PALAZZOLO Vito Roberto. In specie, per ottenere:


- la revoca della misura cautelare a carico del PALAZZOLO Vito Roberto per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
- l'assoluzione dal reato di concorso in commercio di sostanze stupefacenti;
- un più morbido trattamento ministeriale in relazione alla rogatoria ed alla richiesta di estradizione allora promosse a suo carico presso le autorità della Repubblica del Sud Africa.

Ottenendo la PALLI per questi fatti una dazione di denaro da parte di PALAZZOLO Vito Roberto, per il tramite di PALAZZOLO Maria Rosaria.

Reato accertato in Palermo, e commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, nonché luogo in cui agisce PALAZZOLO Maria Rosaria), Roma, Milano ed altre località nazionali ed internazionali dal giugno 2003 ad oggi

PALAZZOLO Maria Rosaria, PALLI Daniela, PASINI Paolo

b) per il delitto di favoreggiamento reale aggravato (di cui agli articoli 110 e 379 c.p., aggravato dall'art.7 legge 152/91), per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad aiutare PALAZZOLO Vito Roberto ad assicurarsi il profitto del reato di associazione per delinquere tesa al traffico di stupefacenti, di associazione per delinquere di stampo mafioso e di riciclaggio, permettendo al PALAZZOLO il perseguimento di suoi interessi finanziari.




Favorendo consapevolmente in tal modo, data la nota rilevanza della persona del PALAZZOLO all'interno dell'associazione criminale denominata «Cosa Nostra» in relazione al riciclaggio del denaro di illecita provenienza, l'intera organizzazione criminale.

Reato accertato in Palermo, e commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, nonché luogo in cui agisce PALAZZOLO Maria Rosaria), Roma, Milano ed altre località nazionali ed internazionali dal giugno 2003 ad oggi

PALAZZOLO Vito Roberto

c) per il delitto di riciclaggio aggravato (di cui agli articoli 61 nr.2, 110 e 648 bis c.p., aggravato dall'art.7 legge 152/91), per avere compiuto operazioni in Sud Africa e Angola in relazione a denaro, beni ed altre utilità provenienti, tra l'altro, da delitti di traffico di sostanze stupefacenti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, operando per il tramite di PALAZZOLO Maria Rosaria, PALLI Daniela e PASINI Paolo, utilizzati, in specie, per cercare di coinvolgere in detti affari (proprio in funzione di "schermo" alla riconoscibilità della provenienza del denaro investito) le Autorità italiane, ed in specie l'on. ALBERTO Michellini, allora sottosegretario per l'Africa, ed altri esponenti della allora maggioranza di governo. Ciò anche al fine di permettere la commissione del reato di cui al capo a)



Reato accertato in Palermo, e commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, nonché luogo in cui agisce PALAZZOLO Maria Rosaria), Roma, Milano ed altre località nazionali ed internazionali dal giugno 2003 ad oggi

Ritenuto che il P.M. ha chiesto, in data 22.6.2007, ai sensi dell'art. 6, co. 2 L. 140/03, di valutare la necessità di utilizzare i verbali e le registrazioni delle conversazioni intercettate nel corso del procedimento riguardante i predetti indagati e alle quali presero parte il Senatore Dell'Utri e l'Onorevole Michellini;

Ritenuto che nella fattispecie in esame si verte in tema di intercettazioni "casuali" e "fortuite", rispetto alle quali – proprio per il carattere imprevisto della interlocuzione del parlamentare -

l'autorità giudiziaria, non avrebbe potuto, neanche volendo, munirsi prevalentemente del placet della camera di appartenenza;

Ritenuto che sono state osservate le forme e le procedure di cui all'art. 268 c.p.p., provvedendosi in particolare con la forma della perizia alla trascrizione delle conversazioni medesime;

Ritenuto che si è proceduto nelle forme previste dall'art. 6, co. 2 L. 140/03;

Premesso che per una migliore comprensione dei fatti oggetto del procedimento penale è opportuno sinteticamente delineare il ruolo svolto da ciascuno degli indagati, quale risulta dagli elementi indicati nella richiesta del P.M. e dalle allegate produzioni documentali, comprensive delle pertinenti annotazioni di p.g.;

ed in particolare:

Palazzolo Vito Roberto


- Trattasi di soggetto già condannato per gravi delitti attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, che di recente ha riportato condanna, in primo grado, alla pena di nove anni di reclusione oltre le pene accessorie per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (sentenza del 5.7.2005 – r.g. 573/97-); con la medesima sentenza al Palazzolo veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere;
- all'epoca dei fatti il Palazzolo, già latitante al provvedimento restrittivo emesso nella fase delle indagini preliminari in relazione ai fatti per cui ha riportato condanna, risiedeva in Sud Africa, ove aveva creato il suo principale polo di riferimento affaristico e clientelare; va aggiunto che la sfera di interessi del Palazzolo era estesa anche ad altre nazioni di quel continente, poiché risulta che egli avesse effettuato investimenti finanziari anche in Namibia ed Angola, e avesse inoltre qualificati e stretti rapporti personali con esponenti istituzionali di quelle nazioni (infatti nel corso di una conversazione telefonica – 26.6.2003- egli stesso si dichiara “ *consigliere finanziario*” di un una nazione africana ed in altre occasioni, lo stesso riferisce in merito a diretti contatti personali con un ministro dell'Angola);
- nel corso del periodo investigativo, attraverso l'ascolto delle numerose telefonate intercorse tra il Palazzolo e la sorella Maria Rosaria , si aveva contezza del fondamentale rilievo per i due fratelli di due questioni e cioè la pronta e positiva risoluzione delle vicissitudini giudiziarie di Vito Roberto che si riteneva perseguitato ingiustamente dalla A.G. italiana e la possibilità di realizzare proficui investimenti di denaro in territorio africano, sfruttando le conoscenze dei luoghi e delle persone acquisite nel tempo dal medesimo Palazzolo ed avvalendosi al contempo di finanziamenti pubblici; mire di espansione economica



individuare e collegare dallo stesso Palazzolo all'azione di politica internazionale allora avviata dal Governo Italiano;

Palli Daniela

- trattasi di soggetto che dal 15.10.2002 risulta risiedere in Kenia, ma che all'epoca dei fatti, manteneva il suo centro di interessi in Italia; la stessa infatti (cfr. Nota della G.d.F. del 15.10.2003) era rappresentante legale di diverse aziende con sede in Milano tra cui " Pallina di Palli Daniela";
- dalle risultanze emerse nel corso del periodo investigativo emerge verosimilmente che la donna era entrata in contatto con Palazzolo Vito Roberto per il tramite di tale Riccardo Augusta, inteso " Rocky", soggetto all'epoca dei fatti residente in Sud Africa, e gravato da problemi giudiziari con lo Stato Italiano ed indicato come persona molto vicina al Palazzolo (cfr. conversazione del 7.11.2003 in cui la Palli afferma che Palazzolo Vito è il " *finanziere di Rocky* ");
- la donna , come emerge nel contesto investigativo, ha un 'intensa vita sociale , possiede una fitta rete di conoscenze in ambienti altolocati e vanta amicizie in contesti istituzionali (cfr., tra le tante, la telefonata del 4.2.2004 in cui la stessa Palli commenta una festa cui ha partecipato riferendo al suo interlocutore i nomi delle persone che ha incontrato);
- Risulta , per i fini di stretto interesse processuale, che la Palli, dietro compenso di denaro, svolge anche il compito di intermediario nel senso che si occupa, su richiesta, di creare contatti, facilitare incontri tra imprenditori, in definitiva di agevolare la conclusione di trattative di affari ponendo in contatto tra loro le persone di volta in volta interessate;
- La prestazione d'opera della Palli era in tal senso richiesta e remunerata con la dazione di U.S.D. 10.000 – cfr. tel del 12.2.2004- , da Palazzolo Vito Roberto che impegnava la donna per reperire i necessari canali per potere avviare operazioni di investimento finanziario in numerose attività imprenditoriali in Africa (l'elenco delle iniziative economiche è riportato nel contesto delle telefonate ascoltate e ricomprende attività di diversa natura – giacimenti diamantiferi e di granito, piccoli porti, cementifici, legno pregiato, barche, settore farmaceutico - cfr. tra tutte conversazione ambientale del 2.12.2003 con Michelini Alberto -);
- La medesima Palli veniva altresì incaricata di procurare un alto contatto istituzionale diretto a perorare la posizione giudiziaria del Palazzolo;
- In questo contesto si pongono i contatti che la Palli avviava con l'allora on. Alberto Michelini, all'epoca dei fatti , designato quale rappresentante del Presidente del Consiglio




per il G8 Africa; la donna infatti, era presentata al Michelini (circostanza peraltro dichiarata dallo stesso interessato nella sua nota difensiva pervenuta a questo Ufficio in data 24.9.2007) per il tramite di Pasini Paolo, allora capo della segreteria particolare dell'on. Berlusconi; in tale contesto la Palli , rappresentava al Michelini, in relazione a certe iniziative da promuovere in Angola la possibilità di metterlo in contatto ed agevolare la partecipazione di alcuni imprenditori italiani interessati ad iniziative economiche in Africa, tra cui principalmente, un imprenditore del Sud Africa, (in ordine al suo rapporto con l'on. Michelini la medesima Palli nel contesto di una conversazione del 3.2.2004 chiarisce “ ..lui è un politico.. io metto insieme il lato economico” ; risulta peraltro che per tale collaborazione la Palli era intenzionata, sia pure con imbarazzo, a chiedere un compenso all'On. Michelini “ per spese e mie competenze “- tel del 4.3.2004-);

- L'apporto della Palli , come spiega anche lo stesso Michelini nella nota dianzi citata , veniva accolto con favore in considerazione delle esigue risorse umane a disposizione per la realizzazione del “ Piano d'azione per l'Africa” deciso nel G8 di Genova e approvato nel vertice di Kananaskis.
- Per i fini di rilievo nella fattispecie va detto che i frequenti contatti intercorsi tra la Palli e Michelini in quel periodo attenevano proprio alla promozione dei progetti avviati e proposti dal Palazzolo – fra le tante tel del 10.11.2003, del 29.1.2004, del 19.1.2004, e altri. Tali circostanze emergono dalle numerose conversazioni intercorse tra Palli Daniela e Pasini Paolo afferenti proprio il Palazzolo, ed i suoi progetti imprenditoriali da sottoporre al Michelini ; tra le tante, di rilievo appare quella in si faceva cenno al fatto che il ministro dell'Angola , soggetto di diretto coinvolgimento nel progetto e di cui il Palazzolo era referente , riceverà, per attivare un formale collegamento diplomatico, l'indirizzo e-maili dell'On. Michelini – tel del 19.1.2004-;
- Va detto però che risulta che il complesso piano di lavoro ordito dalla Palli e dal Pasini non ebbe concreta realizzazione con riferimento alla posizione del Palazzolo: la Palli infatti , non partì per la missione in Africa svoltasi nel febbraio del 2003 , come aveva programmato e sperato in vista del ritorno di guadagno (cfr. conversazione del 17.1.2004 ove la donna afferma che partirà con l'aereo presidenziale e “ che se tutto va bene divento miliardaria”) ; in merito ai motivi che determinarono il mancato successo dell'iniziativa, la medesima Palli commentava con rammarico , nel corso della telefonata del 9.2.2004 , la mancata realizzazione del progetto dell'Angola facendo esplicito riferimento “ ad un sudafricano che pagava bene” ed “ ai ministri che si spaventano”.



- Va altresì per completezza aggiunto che, anche successivamente la Palli proseguiva il suo mandato in favore del Palazzolo attivando altri contatti ritenuti di utile rilievo (cfr. telefonate del 14.2.2004 e 18.2.2004); il 5.5.2004 la Palli però nel corso di una conversazione dichiarava di non avere più contatti con il Sudafricano.
- La prestazione d'opera della Palli, come accennato in precedenza, comprendeva anche il reperimento di un contatto istituzionale che potesse favorire in qualche modo la pesante posizione giudiziaria del Palazzolo, soggetto di cui la Palli conosceva le gravi difficoltà come afferma nel corso di una conversazione.
- Tale compito era puntualmente assolto dalla Palli, che, in virtù della sua fitta rete di amicizie e rapporti, otteneva che Palazzolo Maria Rosaria avesse un contatto telefonico con il senatore Dell'Utri al fine di programmare un futuro incontro " de visu " .
- Gli argomenti che saranno trattati in occasione del futuro incontro con il Senatore, sulla cui effettiva realizzazione non risultano in atti altri elementi, formavano oggetto di ampia discussione tra i due fratelli Palazzolo nel corso della conversazione avvenuta in data 26.6.2003; in quel contesto la Palazzolo prospettava la possibilità di preparare una sorta di memorandum per essere sicura di non dimenticare nessuno dei punti suggeritile dal fratello; la questione è comunque quella afferente i problemi giudiziari del Palazzolo.



Pasini Paolo

All'epoca dei fatti il Pasini ricopriva la carica di Capo della Segreteria particolare dell'On. Berlusconi.

Come risulta dalla nota inoltrata dall'On. Michelini a questo Ufficio in data 24.9.2007, fu proprio il Pasini a presentare la Palli all'on. Michelini.

Non compete in questa sede una complessiva valutazione ed una attenta analisi delle fonti di prova che sono state raccolte , essendo sufficiente rilevare che sono dimostrati i frequenti contatti del Pasini con la Palli e la sua conoscenza in merito agli interessi economici dei fratelli Palazzolo nella complessa trattativa avviata dalla Palli per la realizzazione del progetto imprenditoriale in Angola.

Ai fini di rilievo in questa sede va detto che , le ipotesi accusatorie elevate a suo carico traggono origine anche dalle conversazioni telefoniche ed ambientali oggetto della originaria formulazione della richiesta del P.M .

Palazzolo Maria Rosaria

E' la sorella di Palazzolo Vito Roberto; la donna risulta essere il membro della famiglia delegato alla gestione degli interessi in Italia del fratello e costituisce un prezioso anello di raccordo per la realizzazione dei progetti del fratello.

Ai fini di rilievo in questa sede va detto che , le ipotesi accusatorie elevate a suo carico traggono origine anche dalle conversazioni telefoniche ed ambientali oggetto della presente richiesta .

Tanto premesso va detto che le conversazioni per cui si è chiesto di attivare la procedura prevista dall'art. 6 L.140/03, posseggono, rispetto all'oggetto dell'accusa, il carattere di rilevanza che consentirebbe, ottenuta l'autorizzazione della Camera del Parlamento, l'utilizzazione processuale del risultato investigativo ottenuto con l'intercettazione.

Va però tenuto conto di un fatto nuovo, verificatosi nel corso del presente procedimento incidentale, costituito dalla pronuncia della Corte Costituzionale (390/07);


E' stata infatti dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 , commi 2,5,6, della legge 140/03, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate soltanto nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.

Tanto comporta che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi.

Pertanto nella fattispecie in esame, nella dedotta necessità di utilizzare le conversazioni e le comunicazioni soltanto nei confronti degli indagati del presente procedimento e non anche nei confronti dei Parlamentari intercettati, la richiesta medesima non dovrebbe avere corso.

La richiesta del P.M. però, nel corso dell'udienza del 15.2.2008, è stata modificata, proprio in conseguenza della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale, poiché la domanda medesima è stata esplicitata nel senso che si è detto che l'utilizzazione delle conversazioni oltre che nel presente procedimento sarebbe avvenuta anche in altra sede giudiziaria, e precisamente presso la Corte d'Appello di Palermo, ove è in corso il giudizio di secondo grado a carico del senatore Dell'Utri, là imputato del delitto di cui agli artt. 110, 416bis c.p;

All'udienza del 18.6.2008 sono stati prodotti dal P.M., l'estratto della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palermo, Sez. II , in data 11.12.2004, da cui risulta che il senatore Dell'Utri, ha riportato nel primo grado di giudizio, condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre alle pene accessorie; il P.M. nel corso della stessa udienza del 18.6.2008 ha prodotto copia dell'atto di appello incidentale proposto dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 3.11.2005, ed ha rinnovato la richiesta nei termini già anticipati nell'udienza del 15.2.2008;



L'oggetto della richiesta va pertanto circoscritto alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione della conversazione del 26.6.2003, ore 12.52, avvenuta sulla utenza 339/6414704 ed intercorsa tra Dell'Utri Marcello e Palazzolo Maria Rosaria (all. 1 della richiesta del P.M.) .

Sulla domanda avanzata dal P.M., lo stesso Senatore Dell'Utri, comparso personalmente all'udienza del 28.9.2007, ha dichiarato di non opporsi, aggiungendo inoltre che si sarebbe fatto egli stesso promotore dell'accoglimento della richiesta nella competente sede parlamentare.

Tanto premesso va quindi precisato che oggetto della richiesta formulata a questa A.G. è la pronuncia sulla rilevanza e la utilizzabilità processuale del risultato istruttorio rispetto l'oggetto dell'accusa , con riferimento ad un diverso procedimento penale, pendente presso altro giudice in diversa fase processuale.

La disciplina dettata alla L.140/07 indica quale giudice competente in ordine alla procedura di cui all'art. 6, il giudice delle indagini preliminari, attribuendo a tale organo esclusiva competenza funzionale.


Il Senatore Dell'Utri nell'ambito del procedimento in atto pendente presso la Corte d'Appello di Palermo, Sez. II, è imputato in relazione ai seguenti reati:

A) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo, al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima.

E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;
 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore;
- provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;
ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad



influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 comma quinto c.p., essendo il numero degli associati superiore a 10.

Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982

B) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima.

E così ad esempio:

1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione;
2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;


provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione;

ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.

Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare – a vantaggio della associazione per delinquere – individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario.

Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi.



Va opportunamente premesso che il giudizio di rilevanza richiesto in questa sede concerne un'astratta valutazione di pertinenza, rilevanza e non superfluità della prova che si intende utilizzare nell'ambito di un determinato contesto processuale.

Andrà pertanto emesso un giudizio di non manifesta inammissibilità e rilevanza riguardo ad una prova che potrebbe in teoria far diretto riferimento ad alcuni fatti storici oggetto dell'imputazione.

Trattasi in definitiva di un giudizio, in astratto, sulla pertinenza che, a prescindere dal risultato processuale e senza incidere o anticipare una prognosi di fondatezza del risultato, la prova medesima possiede sui profili del thema probandum.

Innanzitutto va detto che trattasi di prova legittimamente ricercata ed acquisita (cfr. pertinenti provvedimenti in atti allegati).

In tale ambito va detto che la rilevanza della prova in esame (conversazione telefonica intercorsa tra il Sen. Dell'Utri e Palazzolo Maria Rosaria) , appare esistente, con riferimento ai fatti storici indicati nella contestazione di cui agli artt. 110, 416 c.p. elevata a carico del Senatore Dell'Utri , laddove si volesse dimostrare l'esistenza di contatti ed altri collegamenti con soggetti contigui ad ambienti di estrazione criminale.

In ogni caso per una dettagliata analisi della rilevanza processuale della conversazione intercettata di cui si chiede l'utilizzazione si rinvia alla lettura della richiesta del P.M e della allegata produzione ed in particolare ai documenti prodotti dal P.M. nel corso dell'udienza del 18.6.2008 (sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sez. II , in data 11.12.2004, copia atto di Appello incidentale proposto dalla procura della Repubblica di Palermo);

P.Q.M.

Richiede al Senato della Repubblica l'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni della conversazione telefonica a cui ha preso parte il Senatore Dell'Utri , membro del Senato all'epoca in cui la conversazione è stata intercettata e specificatamente:

conversazione del 26.6.2003, alle ore 12.52 sull'utenza 339/6414704 intercorsa tra Palazzolo Maria Rosaria e il Senatore Marcello Dell'Utri (decr. N. 1081/03 Reg. Int.; telefonata n. 70, Cassetta 542/03, del 26.6. 2003 h. 12:52- 12:54), della quale di trasmette copia integrale dei verbali e delle registrazioni .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 20.6.2008

Il Giudice

Pasqua Seminara
Pasqua Seminara


IL CANCELLIERE
DOTT.SSA ROSSANA LA SALA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Palermo, il 20.06.2008

Il Cancelliere
Rossana La Sala



Copia conforme all'originale

Palermo, li 23.06.2008



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letto il proprio provvedimento emesso in data 20.6.2008, nell'ambito del procedimento n. 16424/01 R.G. N.R.;

Ritenuto che in detto provvedimento si è ommesso, nella parte dispositiva, di pronunciare sulla domanda formulata nei confronti di Michelini Alberto;

Ritenuto pertanto che il dispositivo va integrato con la pronuncia di non luogo a provvedere nei confronti di Michelini Alberto;

P.Q.M.

Dispone che la parte dispositiva del provvedimento emesso in data 20.6.2008 sia integrata con la disposizione di non luogo a provvedere in ordine alla richiesta formulata dal P.M. in data 22.6.2007 nei confronti di Michelini Alberto.

Dispone che la presente ordinanza sia allegata al provvedimento di cui diverrà parte integrante.

Palermo 23.6.2008

IL CANCELLIERE
DOTT.SSA ROSSANA LA SALA

Dr. Rossana La Sala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Palermo, li 23.06.2008
Il Cancelliere
Dr. Rossana La Sala

